

Assicurazione R.C. Professionale per progettisti edili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“R.C. Professionale - Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti Edili”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale	<p>L'assicurazione non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none">a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione al relativo albo professionale;b) per i danni e per le perdite pecuniarie:<ol style="list-style-type: none">1) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocate artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;4) verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;5) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità");6) conseguenti, relativamente agli stabilimenti industriali, alla progettazione e direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;7) derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;8) conseguenti all'attività di direttore dei lavori e/o collaudatore per lavori eseguiti da imprese edili dell'Assicurato stesso o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'articolo "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;9) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori;10) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;11) subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;12) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute");13) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Estensione alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente");14) conseguenti ad omissioni nella stipulazione, modifica, a inesatto o ritardato adempimento degli obblighi stabiliti da un contratto di assicurazione;15) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;16) all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Danni da inquinamento accidentale");17) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili" (salvo quanto previsto dalla Condizioni Speciale "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008");18) riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (salvo quanto previsto dalla Condizioni Speciale "Attività di consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008");19) derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;20) riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della Legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);21) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; (<i>segue</i>)
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale	<p>L'assicurazione non è valida: (<i>segue</i>)</p> <p>b) per i danni e per le perdite pecuniarie:</p> <p>22) derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, salvo quanto indicato alla garanzia "Proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività destinati a studio professionale";</p> <p>23) conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Danni da interruzione o sospensione di attività");</p> <p>24) da presenza o detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;</p> <p>25) derivanti da campi elettromagnetici;</p> <p>26) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</p>
Esclusioni Garanzia R.C.O.	<p>L'assicurazione R.C.O. non è valida:</p> <p>a) per le malattie professionali;</p> <p>b) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.</p> <p>c) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</p> <p>e) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</p> <p>f) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</p>
Esclusioni Garanzia Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività	<p>Relativamente alla proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- i danni derivanti da manutenzione straordinaria, da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati (salvo quanto previsto dalla Clausola Committenza);;- i danni derivanti da spargimento d'acqua derivante da rotture non accidentali di tubazioni o condutture;- i danni derivanti da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;- i danni derivanti da attività esercitate nei locali, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Estensione alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente	<p>La garanzia non è operante per le perdite pecuniarie di denaro, titoli e valori dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi.</p>
Esclusioni Garanzia opzionale A01 - Danni alle opere	<p>La Garanzia Complementare "A01 - Danni alle opere" non è comunque operante per le richieste di risarcimento conseguenti a danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dalla Società con precedenti polizze per lo stesso rischio.</p>
Esclusioni Garanzia opzionale A02 - Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera	<p>Restano esclusi dalla presente estensione di garanzia "A02 - Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera" le perdite pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili";2) riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;3) interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;4) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;5) riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della Legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni.

**Che cosa NON è assicurato?**

Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	Per tutte le garanzie di polizza
	In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

**Ci sono limiti di copertura?**

Responsabilità Civile Professionale		
Garanzia Base R.C.T.	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Garanzia base (salvo quanto diversamente indicato nelle singole Condizioni Speciali e, se operanti, dalle Garanzie Complementari)		Per danni a cose franchigia frontale di 1.500 euro per sinistro.
Perdite pecuniarie conseguenti a perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore	-	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso	-	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali	15.000 euro per sinistro/anno	Franchigia di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla Privacy	-	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, escluse però le sanzioni tributarie stesse	15.000 euro per sinistro/anno	Franchigia di 1.500 euro per sinistro
Altre perdite pecuniarie diverse dalle fattispecie precedenti, cioè altre perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi, compresi i clienti, escluse le sanzioni tributarie	5.000 euro per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
La massima esposizione della Società per tutte le perdite pecuniarie verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo anche se relative a più garanzie di polizza (comprese Condizioni Speciali e Garanzie Complementari)	1/3 del massimale col massimo di 250.000 euro per sinistro/anno	-
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Perdite pecuniarie conseguenti all'attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell'articolo "Oggetto dell'assicurazione", svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	1/3 del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti all'attività di consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro	1/3 del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni da spargimento acqua e rigurgito dei sistemi di scarico dello studio professionale	-	150 euro per sinistro
Committenza auto	Massimale di polizza per sinistro/anno	250 euro per sinistro
Committenza straordinaria manutenzione	10% del massimale per sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Consegna e prelievo documenti e pratiche	10% del massimale per sinistro/anno	150 euro per sinistro
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi	-	250 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	50.000 euro per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 2.500 euro per sinistro

**Ci sono limiti di copertura?**

Responsabilità Civile Professionale		
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	50% del massimale assicurato col massimo di 250.000 euro sinistro/anno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nell'ambito del massimale di polizza con il sottolimito di 1/10 del massimale stesso per sinistro/anno	-
Perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità	Nell'ambito del massimale di polizza con il sottolimito di 1/10 del massimale stesso per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	50% del massimale R.C.O. per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile Franchigia 6%
Perdite pecuniarie conseguenti alla custodia di atti e documenti o titoli non al portatore	50.000 euro per sinistro per le perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti	1.500 euro per sinistro/anno	Franchigia assoluta 500 euro per sinistro
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
A01 - Danni alle opere	-	Scoperto 20% col minimo di 5.000 euro per sinistro e col massimo di scoperto di 35.000 euro
A02 - Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera	10% del massimale di polizza per sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 5.000 euro per sinistro e col massimo di scoperto di 35.000 euro

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").</p>



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai professionisti progettisti edili, quali: architetti, ingegneri, geometri e periti edili (singoli o studi associati).

È previsto un normativo con garanzie di base a cui possono essere abbinate una o più Garanzie Complementari opzionali (alcune estensioni sono soggette al benessere dell'assicuratore).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,1 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03 avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.</p>
<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</p>	<p>Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</p>	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, su richiesta di una delle Parti, potrà essere conferito, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Controversie - Arbitrato Irrituale" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!